



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEL RISCHIO SISMICO E DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA**

APPROVATO CON D.C.C. n. 4 del 18/03/2021

INDICE

CAPO I - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - La Commissione Tecnica Comunale per l'Autorizzazione Sismica

2.1 Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica

2.2 Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica

2.3 Elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica

2.4 Composizione e durata e organizzazione della Commissione

2.5 Decadenza dei Componenti della Commissione Tecnica Comunale

2.6 Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica e dell'Ufficio preposto all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

Art. 4 - Ulteriori aspetti connessi allo svolgimento dell'attività della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio del titolo sismico

CAPO II - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo edilizio e titolo sismico

CAPO III - PROCEDIMENTO PER IL DEPOSITO SISMICO E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 6 – Procedura per il rilascio del titolo sismico

6.1 Denuncia dei Lavori

6.2 Deposito Sismico

6.3 Autorizzazione Sismica

6.4 Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

6.5 Procedimenti in corso

Art. 7 – Modulistica

CAPO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 8 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

8.1 Attività di controllo sulla progettazione

8.2 Attività di vigilanza sulla realizzazione

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9 - Norme di rinvio

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 11 – Riferimenti Normativi

CAPO I

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività e funzioni oggetto del trasferimento di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.; in particolare il comma 1 recita testualmente: *“Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.”*

La Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile, con circolare prot.n. 745065 del 13/11/2017, ha chiarito che per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dal piano di posa delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali fino al torrino e/o colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate.

Questo comporta che le opere edilizie per le quali sono trasferite le funzioni, sono quelle relative ad **interventi di edilizia pubblica e privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni.**

Le *“linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”*, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 2 e 5, (con chiarimento della circolare prot. n. 745065 del 13/11/2017*) definiscono con esattezza le attività e funzioni oggetto del trasferimento che di seguito si elencano:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) ad eccezione di quelle relative ad *“opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni*”*;
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione di quelle relative ad *“opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni*”*;
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.), ad eccezione di quelle relative ad *“opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni*”*;
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere;
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di

avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010, così come modificato dal Regolamento Regionale 27 luglio 2020, n. 9), ad eccezione di quelle relative ad “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni*”;

- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983) svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010, così come modificato dal Regolamento Regionale 27 luglio 2020, n.9), ad eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni*”;
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Le “*linee guida per l’attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9*”, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 3 e 4, inoltre, definiscono con esattezza le opere strutturali e le attività e funzioni NON oggetto del trasferimento.

In particolare si precisa che:

- *le “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni”, fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali “Lavori minori” ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;*
- *il limite di altezza per le “sopraelevazioni” (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei “metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni”, è riferito alla configurazione altimetrica dell’opera dopo la prevista esecuzione dell’intervento edilizio progettato;*
- *il limite di altezza di “metri 10,50” va considerato dal piano di posa delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali fino al torrino e/o colmo dell’edificio se la copertura risulta a falde inclinate.*

Art. 2 – La Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica

2.1 – Le figure tecniche nel Procedimento per l’Autorizzazione Sismica

Il **Responsabile del Servizio Urbanistica** è responsabile del rilascio dei provvedimenti Sismici.

Il **Responsabile del Servizio Urbanistica** è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii..

Il **Tecnico incaricato all’espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile** relativo alle procedure di rilascio del titolo sismico, individuato con atto del Responsabile del Servizio Urbanistica è responsabile della verifica del buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica, della conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, e della trasmissione della documentazione relativa ai provvedimenti Sismici esitati al Settore Provinciale del Genio Civile, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica (art. 4 bis comma 5 della L.R. Campania 9/1983).

2.2 – Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica

Il Comune di Santa Maria la Carità con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., infatti, l'esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

- La Commissione Comunale, costituita ai sensi della L.R. Campania n. 9/83, è nominata con Decreto Sindacale;
- nel decreto di nomina il Sindaco individua i componenti tecnici ed una figura professionale che svolgerà le funzioni di Segretario di Commissione;
- i componenti tecnici della Commissione, sono scelti nell'ambito di un apposito Elenco istituito presso l'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica – del Comune di Santa Maria la Carità, previo bando pubblico;
- in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico della Commissione, si procederà alla nomina di un nuovo componente, da individuare sempre all'interno dell'Elenco di cui sopra, con un nuovo Decreto Sindacale;
- i professionisti selezionati componenti della Commissione per il Rischio Sismico verranno invitati a sottoscrivere un apposito Schema di Convenzione che verrà approvato con successiva Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio Urbanistica e nel quale verrà definito anche il compenso spettante, ai sensi del presente regolamento.

2.3 - Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica

L'istituzione presso il Servizio Urbanistica dell'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità dell'art. 4/bis della L. R.n.9/1983.

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica una volta istituito, previo bando pubblico, e approvato con Determinazione Dirigenziale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e aggiornato con cadenza annuale previa pubblicazione di apposito avviso entro e non oltre il 30.11 di ogni anno. L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza), consentendo altresì l'inserimento di nuovi professionisti.

2.4 – Composizione, durata ed organizzazione della Commissione

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 4 bis della L.R. Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii. la Commissione Tecnica Comunale per l'Autorizzazione Sismica, è costituita da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale:

- tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici, di diploma di laurea specialistica o laurea magistrale in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici.
- i restanti due componenti, il geologo e il geometra, possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.
- Segretario di Commissione, individuato tra uno dei cinque membri della Commissione.

La funzione di Presidente della Commissione Tecnica è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983.

La Commissione Tecnica, nominata con decreto Sindacale, resta in carica, sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La Commissione Tecnica è insediata dal Responsabile del Servizio Urbanistica, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica Comunale, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Commissione si tengono presso l'UTC - Servizio Urbanistica - del Comune di Santa Maria la Carità e vengono convocate dal Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile (sentito il Responsabile del Servizio Urbanistica e secondo le modalità di cui sopra) con comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di almeno tre giorni, ai componenti della Commissione, al Segretario di Commissione, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide se presenti almeno tre componenti tra i quali il Presidente o chi dallo stesso delegato in caso di assenza. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche ma, se ritenuto necessario, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista limitandola alla sola fase dell'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Delle decisioni della Commissione Tecnica Comunale, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro a cura del Segretario di Commissione e sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

2.5 - Decadenza dei Componenti della Commissione Tecnica Comunale

I professionisti componenti della Commissione Tecnica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle seguenti cause:

- vengano riportate condanne penali e/o misure di prevenzione, o sopraggiunga l'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- vengano riportate, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- essere assunto quale dipendente pubblico del Comune di Santa Maria la Carità;
- la copertura della carica di Amministratore comunale del Comune di Santa Maria la Carità o di rappresentante di Enti cui è demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Comunale per il Rischio Sismico;
- l'accettazione di incarichi privati per attività professionali inerenti pratiche di autorizzazione sismica e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ricadenti nel territorio del Comune di Santa Maria la Carità.

Inoltre per la formazione della commissione, sono incompatibili gli amministratori comunali locali, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado di amministratori e dipendenti comunali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. Sono altresì incompatibili tecnici già facenti parte di altre commissioni comunali.

I professionisti componenti della Commissione Tecnica, inoltre, decadono automaticamente dal loro incarico se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione Comunale per il Rischio Sismico; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione scritta al Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile che

provvederà ad attivare la procedura per la sostituzione del professionista. Nel caso in cui l'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive riguardi il Presidente di Commissione, il Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile provvederà ad attivare direttamente la procedura per la sostituzione dello stesso.

2.6 - Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica e dell'Ufficio preposto all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, con determinazione da predisporre con cadenza semestrale, effettua la ricognizione delle pratiche esaminate al fine di stabilire quali risorse debbano essere impegnate a favore dei componenti della Commissione Tecnica.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge Regione Campania n. 16/2014 del 07/8/2014 ad oggetto *"Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegamento alla legge di stabilità regionale 2014)"*, pubblicata sul BURC n. 57 del 07/08/2014, infatti, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"*.

L'art. 4 bis della L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 è, infatti, modificato dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. Campania n. 16 del 07/08/2014 che recitano testualmente:

- art. 1 comma 192: *"Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole "pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata" sono soppresse"*.
- art. 1 comma 237: *"Il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato: "6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore."*

Con le risorse finanziarie provenienti dai versamenti da effettuare per le denunce dei lavori e stabiliti al successivo art. 3 si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica e dell'Ufficio preposto all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile, quali:

- compenso ai componenti della Commissione stessa per le attività di esame ed istruttoria e al Segretario di Commissione;
- compenso al Responsabile del Servizio ed al Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile;
- oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Urbanistica.

Per le Autorizzazioni Sismiche l'importo di cui al successivo art. 3, punto 1, verrà suddiviso secondo quanto di seguito riportato:

50% ai componenti della Commissione Tecnica Comunale per le attività di esame ed istruttoria, così di seguito ripartito tra gli stessi:

- **26%** al Presidente di Commissione, oneri ed IVA inclusi;
- **20%** al Segretario di Commissione, oneri ed IVA inclusi;
- **18%** da corrispondere ad ognuno dei restanti tre componenti della Commissione, oneri ed IVA inclusi.

Il restante 50 % sarà destinato prioritariamente a copertura delle spese sostenute dall' Ufficio preposto all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile (incarico di collaborazione e spese varie per la gestione dell'ufficio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di cancelleria, di strumentazione informatica ecc...), mentre la restante parte resterà nelle disponibilità dell'Ente.

Al fine di riconoscere i compensi dovuti alla Commissione Tecnica, con Determinazione Dirigenziale, da disporre con cadenza semestrale, viene effettuata la ricognizione delle pratiche esaminate (indipendentemente dall'esito finale delle stesse) e disposto l'impegno di spesa in favore dei componenti di Commissione per le attività svolte nel semestre di riferimento. A seguito di regolare presentazione di fattura da parte dei professionisti per le attività svolte e previa verifica di conformità, si provvede alla liquidazione dei compensi dovuti con successiva Determinazione Dirigenziale.

Per i restanti procedimenti (Deposito sismico, Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) l'importo di cui al successivo art. 3, punto 1, sarà destinato prioritariamente a copertura delle spese sostenute dall'Ufficio preposto all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile (incarico di collaborazione e spese varie per la gestione dell'ufficio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di cancelleria, di strumentazione informatica ecc...), mentre la restante parte resterà nelle disponibilità dell'Ente.

L'importo di cui al successivo art. 3, punto 2 (diritti di segreteria), resterà interamente nelle disponibilità dell'Ente.

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – *“Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”*, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e dell'art. 1 comma 237 della L.R. Campania n. 16/2014 ai sensi del quale *“Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.”*

- 1. Le somme dovute, infatti, dovranno essere versate sul numero di c/c postale 69120715 o bonifico bancario su IBAN – IT 39 Y 07601 03400 00006 91207 15, intestato a COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA' con causale *“Contributo per denuncia lavori L.9/83 - SMC”*.**
- 2. Oltre al versamento stabilito dalla Regione Campania, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 09/07/2012), deve essere corrisposta al Comune una ulteriore somma, da versare a mezzo bonifico bancario su IBAN – IT 39 Y 07601 03400 00006 91207 15 o bollettino di c/c postale 69120715 con causale *“Diritti di Segreteria per denuncia lavori L.9/83 – SMC”*. L'entità di tale somma sarà stabilita con apposita Delibera di G.C.**

Art. 4 - Ulteriori aspetti connessi allo svolgimento dell'attività della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio del titolo sismico

La Commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale, nel rispetto delle norme vigenti in merito ai procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii..

A seguito del parere della Commissione, le pratiche sono trasmesse, per il tramite del Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile, al Responsabile del Servizio Urbanistica che, effettuato il controllo documentale, procede entro 30 giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, per il tramite del Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile, trasmette a propria firma la documentazione relativa alle Autorizzazioni Sismiche al Settore Provinciale del Genio Civile su supporto informatizzato.

Il Segretario della Commissione Comunale, nominato ai sensi del presente Regolamento, e coadiuvato dal Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Servizio, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- redazione dei verbali di seduta della Commissione Tecnica;
 - predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni delle pratiche di Autorizzazione Sismica;
 - predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - collaborazione con il Responsabile del Servizio Urbanistica, per le comunicazioni da e per la Commissione Tecnica, nonché:
1. nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
 2. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
 3. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
 4. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n.9 del 1983);
 5. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.9 del 1983), svolgimento dell'attività amministrativa e predisposizione dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9);
 6. ricezione degli atti e del certificato di collaudo (ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.9 del 1983) svolgimento dell'attività amministrativa e predisposizione dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Regionale n.4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9);
 7. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e predisposizione degli atti relativi ad eventuali, conseguenti procedimenti amministrativi;
 8. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;
 9. ricezione delle comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 10. predisposizione delle volture dell'Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

CAPO II

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo edilizio e titolo sismico

La Legge Regionale Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9, richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare, domanda di deposito o autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER IL DEPOSITO SISMICO E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 6 – Procedura per il rilascio del titolo sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate.

Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali, finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, direttamente presso il Comune di Santa Maria la Carità inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo.santamarialacarita@asmepec.it**, con le modalità di cui ai seguenti punti del presente articolo.

Inoltre, alla domanda dovranno essere necessariamente allegati:

- ***il progetto strutturale*** completo di tutti i suoi allegati;
- ***un elaborato di progetto***, dal quale si evince che “i lavori riguardano opere di edilizia privata e/o pubblica che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni”;
- ***tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica***, in conformità al Regolamento Regionale 11 febbraio 2010 n. 4, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020 n. 9, e secondo le modalità previste dal Vademecum del Genio Civile di Napoli (PG/2020/0450841 del 29/09/2020);

Si ritiene doveroso precisare che nelle sedute previste, la Commissione Tecnica Comunale esaminerà **esclusivamente le pratiche inerenti le Autorizzazioni sismiche e le Varianti ad Autorizzazioni Sismiche già rilasciate**, presentate in ordine di protocollo in numero sufficiente per permettere l'istruttoria e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro quindici giorni dalla prima seduta.

6.1 – Denuncia dei Lavori

La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati, è presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore. Il committente che denuncia i lavori comunica il proprio indirizzo di p.e.c., se in possesso, o indica un delegato, legittimato a ricevere la comunicazione, in possesso del medesimo.

In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori:

- a) il titolare o il richiedente il titolo abilitativo;
- b) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;

c) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c bis) i comproprietari e/o usufruttuari degli immobili oggetto dei lavori, previo assenso e/o delega di tutti i restanti proprietari e/o delibera condominiale.

In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare Denuncia dei lavori il titolare del potere decisionale e/o di spesa.

Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al Servizio Urbanistica del Comune di Santa Maria la Carità e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale; la denuncia sarà finalizzata all'ottenimenti di

- provvedimento di "Autorizzazione sismica"
- provvedimento di "Deposito sismico"
- provvedimento di "Denuncia di lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità"

Nel caso di denuncia presentata dopo l'inizio dei lavori, ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, i predetti provvedimenti sono rilasciati in sanatoria, se nulla osta.

L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, dell'indirizzo di p.e.c. valido, ove obbligatorio per legge, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera, se previsto, e del costruttore.

Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti e degli atti emanati dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Santa Maria la Carità, consiste in:

a) progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo o alla richiesta (ove necessario) ovvero al provvedimento di approvazione (in caso di committenza pubblica);

b) progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare conforme alla normativa vigente, nei contenuti e negli elaborati, fermo restando ulteriori ed eventuali prescrizioni stabilite da provvedimenti del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Santa Maria la Carità.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;

b) dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile;

c) asseverazioni del progettista strutturale, del direttore dei lavori e del collaudatore relative alla categoria di cui all' articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001 nonché alle attività di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9/1983;

d) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla legge regionale n. 9/1983.

9. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, per motivi diversi dalle dimissioni, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al Servizio Urbanistica del Comune di Santa Maria la Carità, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia di cui al comma 4.

Per i procedimenti non indicati ai successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4 si rimanda al Regolamento Regionale 11 febbraio 2010 n. 4, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020 n. 9.

6.2 – Deposito Sismico

Il “Deposito sismico”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9/1983, è previsto per gli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale 9/1983 da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 9/1983.

Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati, della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018, nonché della copia del versamento come previsto all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l’attestazione di “Deposito sismico”.

Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione degli effetti dell’attestazione di “Deposito sismico”

In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l’Ufficio comunica il motivato annullamento dell’attestazione di “Deposito sismico”, al committente o suo delegato.

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto rilascio dell’attestazione di “Deposito sismico” e relativi allegati, da custodire in cantiere ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9/1983.

Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

6.3 - Autorizzazione Sismica

L’ “Autorizzazione sismica” è obbligatoria per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983.

Gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all’ articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2), vengono definite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio.

Con la presentazione della Denuncia dei lavori, la Commissione Tecnica avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “Autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni. Superato tale termine, se il Responsabile del Servizio Urbanistica, a seguito del parere della Commissione Tecnica, non ha emesso il provvedimento di “Autorizzazione sismica” il committente può ricorrere alle disposizioni di cui all’art.4 comma 4 bis L.R. 9/83.

La Commissione Tecnica, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1983, nell’ambito dell’attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della Denuncia dei lavori, la presenza della documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrandole a mezzo delle liste di controllo di cui al successivo articolo 16.

La Commissione Tecnica, ove necessario, per il tramite del Segretario e del Responsabile del Servizio Urbanistica, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Servizio Urbanistica, per il tramite del Segretario, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invitando il

richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane interrotto fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Responsabile del Servizio Urbanistica emette il provvedimento di "Autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la Denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile del Servizio Urbanistica emette un provvedimento motivato di diniego.

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

6.4 - Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, è necessaria la "Denuncia dei lavori" da inoltrare al Servizio Urbanistica del Comune di Santa Maria la Carità con le medesime modalità previste all'articolo 6.1 del presente regolamento. Il competente Ufficio, contestualmente, restituisce all'atto stesso della presentazione un esemplare della Denuncia dei lavori munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della Denuncia da parte dello stesso Ufficio. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro della Denuncia dei lavori con relativi allegati muniti di protocollo, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile così come la modulistica e la documentazione da allegare alla "Denuncia dei lavori".

Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo."

Art. 6.5 - Procedimenti in corso

I procedimenti si intendono "in corso" qualora siano stati avviati in data antecedente al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, decorrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della relativa deliberazione di Giunta Regionale, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante sostanziale.

I procedimenti in corso restano di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli solo nel caso in cui le denunce originarie riguardino opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di posa delle fondazioni.

Art. 7 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico (deposito sismico, denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e autorizzazione sismica), per le revoche e nomine dei professionisti, le volture di provvedimenti sismici già rilasciati, e per tutti gli atti consequenziali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n.9, può

essere utilizzata la stessa modulistica di presentazione delle istanze al Settore Provinciale del Genio Civile (Decreto Dirigenziale n. 399 del 24.09.2020 pubblicato sul BURC n. 191 del 05.10.2020) ma indirizzata alla “Commissione Tecnica Comunale per il Rischio Sismico – Servizio Urbanistica – Comune di Santa Maria la Carità”.

CAPO IV

ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI VIGILANZA

Art. 8. - Attività di controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83, agli articoli 4 e 5, e il Regolamento Regionale n. 4/10, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Art. 8.1 - Attività di controllo sulla progettazione

Il Responsabile del Servizio Urbanistica procede al controllo sulla progettazione in conformità all'art. 4 della Legge Regionale 9/83 e ss.mm.ii., comma 4-quater, e secondo le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

In particolare il Competente Ufficio svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali ha rilasciato il provvedimento di “Deposito Sismico”. **Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Ufficio competente, nella misura del 10 % dei provvedimenti sismici esitati.** Le modalità saranno conformi al Regolamento regionale citato e il sorteggio avverrà con cadenza mensile. Il numero di progetti sorteggiati si intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

In conformità a quanto stabilito nel Verbale della Commissione congiunta Comune di Santa Maria la Carità - Genio Civile, riunitasi in data 16.11.2020, il controllo sulla progettazione dovrà avvenire a cura dell'Ufficio preposto.

Con le stesse procedure l'Ufficio procederà al controllo sui Collaudi in conformità a quanto stabilito all'art. 10, comma 8, del Regolamento Regionale 4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

Art. 8.2 - Attività di vigilanza sulla realizzazione

E' del Responsabile del Servizio Urbanistica l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul 10% dei provvedimenti di “Autorizzazione Sismica” e di “Deposito Sismico” esitati nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati si intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno. Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il Responsabile del Servizio Urbanistica, per il tramite del Tecnico incaricato all'espletamento delle attività inerenti le funzioni trasferite dal Genio Civile, invia comunicazione al titolare del provvedimento sismico, al Direttore dei Lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativa all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto dello stesso responsabile.

I tecnici incaricati dal Comune di Santa Maria la Carità per svolgere le attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento sismico, comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della L.R. n. 9/1983;
- verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato al provvedimento sismico ed i lavori realizzati.

A seguito delle verifiche di cui sopra è data facoltà al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- compilare processo verbale assegnando un termine congruo per la regolarizzazione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni);

CAPO V **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, si rinvia alle norme nazionali e regionali di seguito riportate, nonché agli altri eventuali Regolamenti Comunali di Settore vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

Art. 11 – Riferimenti Normativi

- Legge Regionale Campania n° 9 del 07/01/1983: *“Norme per l'esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico”* e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale Campania n. 19 del 28/12/2009: *“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Campania n. 1897 del 22 dicembre 2009: *“Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”* e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 11/02/2010: *“Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”* così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9;
- Legge Regionale Campania n. 1 del 27/01/2012: *“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)”* e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Campania n. 161 del 04/04/2012: *“Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata”* ed allegate *“Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 09/1983”*;

- D.G.R. Campania n. 316 del 28/06/2012: *“Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”*;
- D.G.R. Campania n. 317 del 28/06/2012: *“Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2012”*;
- D.G.R. Campania n. 119 del 27/05/2013, *“Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2013”*;
- Legge Regione Campania n. 16/2014 del 07/8/2014, *“Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegamento alla legge di stabilità regionale 2014)”*;
- D.G.R. Campania n. 181 del 14/05/2015, *“Trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno 2015. Ulteriori disposizioni di attuazione e linee-guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art.4-bis l.r.9/83 ss.mm.ii., d.g.r. 161/12).”*;
- Legge Regione Campania n. 28/2018 dell'08/08/2018 *“Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018”*.